



**Edizione di giovedì 2 ottobre 2025**

**NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento**

di Redazione

**NEWS DEL GIORNO, PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO**

**Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento**

di Redazione

**NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Aperta la campagna RED 2025 per i redditi 2024**

di Redazione

**NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Aperta la campagna RED 2025 per i redditi 2024**

di Redazione

**GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**INPS-ANCI: protocollo d'intesa per gli sportelli virtuali nei Comuni**

di Redazione

**GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**INPS-ANCI: protocollo d'intesa per gli sportelli virtuali nei Comuni**

di Redazione

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Codatorialità e rapporti di credito-debito retributivo**  
di **Redazione**

## **GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO**

**Codatorialità e rapporti di credito-debito retributivo**  
di **Redazione**

## **DIGITALIZZAZIONE**

**Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente**  
di **Gaia Viani**

## ***Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento***

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 130 del 30 settembre 2025](#), ha offerto un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.

Infatti, la disciplina giuridica dei pignoramenti è contenuta in numerose e frammentarie disposizioni di legge, che richiedono una lettura coordinata e sistematica delle norme di riferimento: la circolare illustra, pertanto, il quadro normativo vigente in materia e fornisce le disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La circolare traccia il quadro normativo della gestione dei pignoramenti presso terzi, distinguendo tra impignorabilità assoluta e impignorabilità parziale.

Le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti a essa assimilati, di cui all'art. 545, c.p.c., trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione, atteso che garantiscono al lavoratore in particolari condizioni, sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art. 38, Costituzione, i mezzi di sussistenza adeguati a fare fronte alle esigenze di vita.

La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita:

- per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.

Viene, inoltre, chiarito che le somme riconosciute al lavoratore a titolo di anticipazione della NASpI, in unica soluzione, come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono pignorabili fino a concorrenza del credito.

Per quanto riguarda la modalità di applicazione delle trattenute, l'Istituto ricorda che, in linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali.

Alla suddetta regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.

Infine, la circolare elenca le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l'Istituto:

- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpl e MiniASpl; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpl; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai Fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO);
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità *post*-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (TFR e crediti da lavoro);
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell'edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.

Ne consegue che, per il recupero dei propri crediti l'Istituto può effettuare un prelievo diretto



sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di 1/5 stabilito dall'art. 69, Legge n. 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall'art. 545, comma 2, c.p.c. in ordine all'impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.

**webinar gratuito**

**Euroconference in Pratica:**

**l'AI applicata alla consulenza di studio**

**27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>**

## ***Pignorabilità e trattenute sulle prestazioni previdenziali non pensionistiche in corso di pagamento***

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 130 del 30 settembre 2025](#), ha offerto un quadro riepilogativo delle disposizioni vigenti, e delle relative indicazioni amministrative, in materia di limiti alla pignorabilità degli importi corrisposti a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e della conseguente applicazione delle trattenute.

Infatti, la disciplina giuridica dei pignoramenti è contenuta in numerose e frammentarie disposizioni di legge, che richiedono una lettura coordinata e sistematica delle norme di riferimento: la circolare illustra, pertanto, il quadro normativo vigente in materia e fornisce le disposizioni operative in uso per la gestione dei casi in cui il pignoramento è disposto sulle somme erogate dall'Istituto a titolo di prestazioni previdenziali non pensionistiche e indennità a sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di cessazione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

La circolare traccia il quadro normativo della gestione dei pignoramenti presso terzi, distinguendo tra impignorabilità assoluta e impignorabilità parziale.

Le norme sui limiti alla pignorabilità delle retribuzioni e degli emolumenti a essa assimilati, di cui all'art. 545, c.p.c., trovano applicazione anche per i crediti derivanti da somme e indennità per prestazioni previdenziali sostitutive della retribuzione, atteso che garantiscono al lavoratore in particolari condizioni, sotto il profilo delle tutele assicurate dall'art. 38, Costituzione, i mezzi di sussistenza adeguati a fare fronte alle esigenze di vita.

La pignorabilità di tali crediti è, quindi, consentita:

- per i crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato;
- per i tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito nella misura di un quinto.

Viene, inoltre, chiarito che le somme riconosciute al lavoratore a titolo di anticipazione della NASpI, in unica soluzione, come incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha a oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio, sono pignorabili fino a concorrenza del credito.

Per quanto riguarda la modalità di applicazione delle trattenute, l'Istituto ricorda che, in linea di massima, le trattenute operate a titolo di pignoramento presso terzi devono essere effettuate sulla prestazione netta spettante al debitore pignorato, titolare della prestazione, dopo che sulla stessa, quindi, siano state applicate le ritenute fiscali.


Alla suddetta regola generale fanno eccezione gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Tali assegni periodici, infatti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, sono oneri deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo. Parallelamente, tale importo costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. i), TUIR, per il coniuge che lo percepisce e, di conseguenza, la trattenuta per il pignoramento va applicata sul lordo della prestazione.

Infine, la circolare elenca le prestazioni previdenziali non pensionistiche cedibili, sequestrabili, pignorabili per debiti verso l'Istituto:

- le indennità di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, disoccupazione con requisiti ridotti, disoccupazione in favore degli operai agricoli; disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati e dei lavoratori frontalieri; indennità di disoccupazione ASpl e MiniASpl; trattamenti speciali di disoccupazione edile; indennità di mobilità; indennità di disoccupazione NASpl; indennità di disoccupazione DIS-COLL; indennità di disoccupazione ALAS/IDIS per lavoratori iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni integrative della disoccupazione erogate dai Fondi di solidarietà (assegno emergenziale; assegni integrativi della durata e della misura delle prestazioni di disoccupazione o della mobilità);
- l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCRO);
- i trattamenti economici di malattia (per i lavoratori dipendenti e parasubordinati, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e per i lavoratori marittimi);
- le indennità antitubercolari (indennità giornaliera, indennità *post*-sanatoriale, assegno di cura e sostentamento, assegno natalizio);
- le indennità di maternità/paternità (congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale per lavoratori dipendenti/parasubordinati/liberi professionisti e autonomi, nonché per gli iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo);
- le prestazioni assicurate dal Fondo di garanzia (TFR e crediti da lavoro);
- i trattamenti di integrazione salariale in favore degli operai dell'edilizia, artigianato e industria (CIGO), i trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS), i trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà (assegno ordinario, assegno di integrazione salariale), nonché in favore degli operai agricoli (CISOA);
- le prestazioni integrative delle integrazioni salariali erogate dai Fondi di solidarietà.

Ne consegue che, per il recupero dei propri crediti l'Istituto può effettuare un prelievo diretto

sugli eventuali crediti derivanti dalle prestazioni elencate di cui il soggetto debitore sia beneficiario e che, fermo restando il limite di 1/5 stabilito dall'art. 69, Legge n. 153/1969, non rilevano le limitazioni previste dall'art. 545, comma 2, c.p.c. in ordine all'impignorabilità dei sussidi di maternità e malattia.



**webinar gratuito**

**Euroconference in Pratica:**

**l'AI applicata alla consulenza di studio**

**27 ottobre alle 11.00 - iscriviti subito >>**



## ***Aperta la campagna RED 2025 per i redditi 2024***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2842 del 30 settembre 2025](#), ha comunicato l'avvio, in data 16 settembre 2025, della Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi percepiti dai pensionati nell'anno 2024 rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, quali ad esempio la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo e la quattordicesima.

Gli interessati sono informati attraverso i seguenti canali:

- notifica nell'area personale "MyINPS";
- notifica sull'app "IO";
- notifica sull'app "INPS Mobile";
- nota sul cedolino della pensione;
- avviso nel servizio personalizzato "Consulente digitale delle pensioni".

L'invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito è possibile con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte del cittadino, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE o eIDAS) al servizio *online* RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Pensione e Previdenza" selezionando nell'elenco degli strumenti "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)" o, in alternativa, accedendo all'area personale "MyINPS";
- rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato convenzionato.

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al reddito relativo alla Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è il 28 febbraio 2026.

EDIZIONE 2024/2025

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



## ***Aperta la campagna RED 2025 per i redditi 2024***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2842 del 30 settembre 2025](#), ha comunicato l'avvio, in data 16 settembre 2025, della Campagna RED ordinaria 2025 per la dichiarazione dei redditi percepiti dai pensionati nell'anno 2024 rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito, quali ad esempio la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo e la quattordicesima.

Gli interessati sono informati attraverso i seguenti canali:

- notifica nell'area personale "MyINPS";
- notifica sull'app "IO";
- notifica sull'app "INPS Mobile";
- nota sul cedolino della pensione;
- avviso nel servizio personalizzato "Consulente digitale delle pensioni".

L'invio delle dichiarazioni delle situazioni reddituali rilevanti sulle prestazioni collegate al reddito è possibile con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte del cittadino, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE o eIDAS) al servizio *online* RED Precompilato, disponibile sul sito istituzionale [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione "Pensione e Previdenza" selezionando nell'elenco degli strumenti "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)" o, in alternativa, accedendo all'area personale "MyINPS";
- rivolgendosi a un CAF o a un professionista abilitato convenzionato.

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione della situazione reddituale rilevante sulle prestazioni collegate al reddito relativo alla Campagna RED ordinaria 2025 per l'anno reddito 2024 è il 28 febbraio 2026.

EDIZIONE 2024/2025

## Percorso Paghe e Contributi 2.0

Scopri il **percorso** pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe >>**



## ***INPS-ANCI: protocollo d'intesa per gli sportelli virtuali nei Comuni***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2818 del 26 settembre 2025](#), ha comunicato che il 10 settembre scorso INPS e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) hanno firmato un [protocollo d'intesa](#) triennale per promuovere la diffusione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS) sul territorio nazionale. I PCS e i PUE sono sportelli virtuali presidiati da personale delle Amministrazioni pubbliche, prevalentemente i Comuni, che agevolano l'accesso ai servizi INPS anche nei luoghi in cui non è presente una Struttura dell'INPS o per superare divari digitali, consentendo di erogare i servizi dell'Istituto in condizioni di maggiore prossimità all'utenza.

Il messaggio ha illustrato i principali contenuti del protocollo d'intesa.

L'accordo prevede che ANCI conduca campagne di sensibilizzazione rivolte ai Comuni, con particolare attenzione alle aree interne e alle isole minori del Paese, territori più esposti a spopolamento e divario digitale. L'INPS metterà a disposizione materiale informativo e organizzerà sessioni di formazione per gli operatori comunali.

Il protocollo si inserisce nella strategia di inclusione sociale avviata con il progetto "INPS in rete per l'inclusione", sottoscritto a marzo 2025 con ANCI, Caritas, Comunità di Sant'Egidio e Croce Rossa Italiana.

Le convenzioni per l'attivazione degli sportelli virtuali potranno essere sottoscritte direttamente con i direttori regionali INPS, mentre un tavolo tecnico monitorerà l'attuazione dell'accordo.

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**  
**integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



## ***INPS-ANCI: protocollo d'intesa per gli sportelli virtuali nei Comuni***

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n. 2818 del 26 settembre 2025](#), ha comunicato che il 10 settembre scorso INPS e ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) hanno firmato un [protocollo d'intesa](#) triennale per promuovere la diffusione dei Punti Utenti Evoluti (PUE) e dei Punti Cliente di Servizio (PCS) sul territorio nazionale. I PCS e i PUE sono sportelli virtuali presidiati da personale delle Amministrazioni pubbliche, prevalentemente i Comuni, che agevolano l'accesso ai servizi INPS anche nei luoghi in cui non è presente una Struttura dell'INPS o per superare divari digitali, consentendo di erogare i servizi dell'Istituto in condizioni di maggiore prossimità all'utenza.

Il messaggio ha illustrato i principali contenuti del protocollo d'intesa.

L'accordo prevede che ANCI conduca campagne di sensibilizzazione rivolte ai Comuni, con particolare attenzione alle aree interne e alle isole minori del Paese, territori più esposti a spopolamento e divario digitale. L'INPS metterà a disposizione materiale informativo e organizzerà sessioni di formazione per gli operatori comunali.

Il protocollo si inserisce nella strategia di inclusione sociale avviata con il progetto "INPS in rete per l'inclusione", sottoscritto a marzo 2025 con ANCI, Caritas, Comunità di Sant'Egidio e Croce Rossa Italiana.

Le convenzioni per l'attivazione degli sportelli virtuali potranno essere sottoscritte direttamente con i direttori regionali INPS, mentre un tavolo tecnico monitorerà l'attuazione dell'accordo.

 **EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**  
**integrata** con l'**AI indispensabile**  
per **Professionisti e Aziende >>**



## ***Codatorialità e rapporti di credito-debito retributivo***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 giugno 2025, n. 16839, ha stabilito che per la configurazione di codatorialità sono necessarie le 2 concorrenti condizioni dell'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti.

Lo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale, non muta la natura delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ossia, in principalità, il credito-debito retributivo (alla retribuzione unitaria conforme alla qualità e quantità del lavoro prestato e non a più retribuzioni per quanti siano i datori di lavoro formali) e la protezione da licenziamento illegittimo, preceduta dalla necessaria impugnazione nei confronti di tutti i soggetti identificabili come co-datori, e dall'accertamento dell'illegittimità (eventualmente anche per intimazione da parte di soggetto a ciò non legittimato) del recesso (quindi non in termini di sostituzione o cumulo soggettivi delle tutele, in difetto dei suddetti requisiti).

Master di specializzazione

# Negoziare e gestione dei conflitti

Scopri di più

## ***Codatorialità e rapporti di credito-debito retributivo***

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 23 giugno 2025, n. 16839, ha stabilito che per la configurazione di codatorialità sono necessarie le 2 concorrenti condizioni dell'esercizio contemporaneo dei poteri datoriali da parte di più soggetti e dello svolgimento della prestazione lavorativa nell'interesse condiviso di soggetti tra di loro formalmente distinti.

Lo schema plurisoggettivo, che estende la tutela del lavoratore-creditore nei confronti di tutti i soggetti giuridici coinvolti per parte datoriale-debitrice, in termini di responsabilità solidale, non muta la natura delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ossia, in principalità, il credito-debito retributivo (alla retribuzione unitaria conforme alla qualità e quantità del lavoro prestato e non a più retribuzioni per quanti siano i datori di lavoro formali) e la protezione da licenziamento illegittimo, preceduta dalla necessaria impugnazione nei confronti di tutti i soggetti identificabili come co-datori, e dall'accertamento dell'illegittimità (eventualmente anche per intimazione da parte di soggetto a ciò non legittimato) del recesso (quindi non in termini di sostituzione o cumulo soggettivi delle tutele, in difetto dei suddetti requisiti).

Master di specializzazione

# Negoziare e gestione dei conflitti

Scopri di più

## ***Intelligenza Artificiale e professioni intellettuali: l'obbligo di trasparenza verso il cliente***

di **Gaia Viani**

Con l'approvazione della **Legge n. 132/2025**, l'Italia si è dotata della prima Legge quadro nazionale sull'intelligenza artificiale, in armonia con il **Regolamento (UE) 2024/1689** – il c.d. AI Act, che fissa regole comuni a livello europeo.

La normativa nazionale integra e specifica tali principi, incidendo in modo diretto su settori strategici e, tra questi, sul mondo delle **professioni intellettuali**.

Il cuore della disciplina per avvocati, notai, consulenti del lavoro e commercialisti è rappresentato dall'**art. 13**, che introduce 2 pilastri:

1. la prevalenza del lavoro intellettuale umano;
2. l'obbligo di trasparenza nei confronti del cliente sull'uso di sistemi di AI.

### **Prevalenza del lavoro intellettuale umano**

Il Legislatore chiarisce che l'impiego di strumenti di Intelligenza Artificiale da parte dei professionisti è ammesso **solo per «attività strumentali e di supporto»**, restando esclusa qualsiasi possibilità di sostituire il giudizio critico e l'attività principale del prestatore d'opera.

Per commercialisti e consulenti del lavoro, l'impatto della nuova normativa è particolarmente significativo. L'intelligenza artificiale potrà essere impiegata per velocizzare attività di natura tecnica e ripetitiva, come l'elaborazione di calcoli contributivi e fiscali, la gestione di scadenze, l'analisi di grandi volumi di dati contabili o l'individuazione di anomalie nei bilanci. Rimane però chiaro che la consulenza strategica al cliente, l'interpretazione delle norme tributarie o previdenziali e la valutazione delle soluzioni più idonee restano prerogative insostituibili del professionista. In altre parole, l'AI si configura come un supporto operativo capace di incrementare l'efficienza dello studio, ma non può sostituire il giudizio critico e la responsabilità personale che caratterizzano l'attività intellettuale del consulente e del commercialista.



## L'obbligo di informativa al cliente

Il vero elemento innovativo dell'art. 13 è l'**obbligo** per il professionista **di comunicare** al cliente **l'uso di sistemi di AI nello svolgimento dell'incarico**. Tale informativa deve essere resa in modo **«chiaro, semplice ed esaustivo»**, così da rafforzare la fiducia e la consapevolezza del cliente.

In concreto, ciò implica che la documentazione contrattuale – lettere di incarico, mandati professionali, procure – dovrà essere aggiornata per includere specifiche informazioni, tra cui:

- se lo studio utilizzerà sistemi di AI di ricerca, generativi o predittivi;
- la tipologia di strumenti adottati e la loro provenienza (interni o forniti da terzi);
- le misure di sicurezza per garantire la riservatezza e la protezione dei dati del cliente;
- la conferma che ogni elaborazione automatizzata sarà sempre sottoposta a **verifica e supervisione umana**.

Questa previsione si innesta su doveri già esistenti di trasparenza, competenza e correttezza informativa, sanciti, ad esempio, dal Codice deontologico forense e dai principi di lealtà professionale vigenti per le altre categorie ordinistiche.

## Opportunità e criticità applicative

La previsione normativa rappresenta un passo avanti importante nella regolamentazione delle nuove tecnologie, ma pone anche alcune questioni applicative.

- **Uniformità delle informative:** l'assenza di modelli standard potrebbe generare prassi difformi tra studi professionali.
- **Perimetro dell'uso consentito:** non sempre sarà agevole distinguere tra attività "strumentali" e attività che incidono sul cuore della prestazione professionale.
- **Responsabilità del professionista:** eventuali errori o imprecisioni derivanti da sistemi di AI non attenuano la responsabilità personale del professionista, che resta piena e diretta.

Al tempo stesso, la norma offre l'opportunità di rafforzare il rapporto fiduciario con il cliente: una comunicazione trasparente sull'uso di tecnologie avanzate può diventare un elemento di distinzione professionale e di qualità del servizio.



## Conclusioni

L'art. 13, Legge n. 132/2025, segna un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della funzione intellettuale del professionista. Se, da un lato, apre all'utilizzo dell'AI come strumento di supporto, dall'altro ribadisce che la **responsabilità critica e decisionale resta insostituibilmente umana**.

Per i professionisti, l'adeguamento non sarà soltanto tecnologico, ma soprattutto deontologico e contrattuale: la trasparenza sull'uso dell'AI dovrà tradursi in clausole precise nei mandati e nelle lettere di incarico, garantendo al cliente conoscenza e fiducia.

L'Intelligenza Artificiale può diventare un alleato prezioso, ma solo se gestita con rigore, chiarezza e rispetto del rapporto fiduciario che costituisce l'essenza stessa delle professioni intellettuali.



Master di 5 mezze giornate

**Consulenza del Lavoro Innovativa**

**L'utilizzo professionale dell'AI  
e le competenze digitali**

in diretta web dal 21 ottobre • scopri di più >

**EC Euroconference**  
Centro Studi Lavoro e Previdenza

**TS TeamSystem**

